



DOC. INTERNO N.50036369 del 30/09/2015

Deliberazione n. 18 /2015/VSG



REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE DEI CONTI  
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
SEDE DI TRENTO

composta dai Magistrati:

Diodoro VALENTE	Presidente
Gianfranco POSTAL	Consigliere
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario (relatore)

Nella Camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015

VISTI gli artt. 97, 100 e 125 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e sue successive modificazioni;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 e sue successive modificazioni, concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, riguardanti l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" ed in particolare i commi 611 e 612 dell'articolo 1;



VISTA l'ordinanza n. 15 del 22 settembre 2015, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, dott. Massimo Agliocchi;

#### **PREMESSO CHE**

Il legislatore nazionale nel corso degli ultimi anni ha introdotto vari vincoli ed obblighi in materia di società partecipate, al fine di arginare fenomeni elusivi della vigente normativa (ad es. in materia di patto di stabilità e di spesa del personale) e di limitare le ricadute negative sui bilanci pubblici derivanti dalle perdite – talvolta reiterate – registrate da gran parte delle società partecipate da enti pubblici. Al riguardo possono essere citate varie disposizioni, tra le quali l'art. 3, commi 27, 28, 29 della Legge n. 244/2007, l'art. 6, c. 19, del D.L. 78/2010, l'art. 6, c. 4, della Legge n. 135/2012, l'art. 11, c. 6, lett. j, e l'art. 11-bis del D.lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.lgs. n. 126/2014 e l'art. 1, comma 569 della Legge n. 147/2013.

In tale orizzonte normativo, più di recente, l'articolo 1, comma 611, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità per il 2015) – lasciando impregiudicati gli adempimenti prescritti da alcune delle testé menzionate disposizioni – al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica e con l'evidente obiettivo di promuovere il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, ha previsto nuove disposizioni in materia di società partecipate, tra gli altri, dagli Enti locali, dalle Regioni e dalle Province autonome. La norma appena richiamata, approvata a seguito del c.d. "rapporto Cottarelli" sulla revisione della spesa pubblica, vuole – evidentemente – sensibilizzare e responsabilizzare i soci pubblici sulle problematiche connesse alle gestioni delle proprie partecipazioni ed impone l'avvio, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di un articolato processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dai predetti enti, tale da consentire, entro il 31 dicembre 2015, la riduzione degli oneri ed il miglioramento delle gestioni in termini di economicità ed efficienza, sino ad arrivare alla cessione di quelle non coerenti con il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente interessato.


Il suddetto percorso di razionalizzazione deve tener conto, secondo quanto testualmente previsto dal legislatore, dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il successivo comma 612 del ridetto articolo 1 dispone altresì che i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i Presidenti delle Province, i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, nonché mediante l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, doveva essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Amministrazione interessata.

Sempre in base alla citata norma, il descritto procedimento di razionalizzazione deve trovare una conclusione entro il 31 marzo 2016, termine entro il quale i legali rappresentanti degli enti sopra evidenziati predispongono una relazione sui risultati conseguiti, anch'essa da trasmettersi alla competente Sezione regionale di controllo della



Corte dei conti e da pubblicarsi nel sito internet istituzionale dell'Amministrazione interessata.

Appare anche significativo richiamare l'ultimo periodo del menzionato comma 612, in base al quale la pubblicazione dei predetti piani e delle relative relazioni *"costituisce obbligo di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"*.

A giudizio di questo Collegio, quest'inciso inserito nella parte finale della norma mira ad enfatizzare la doverosità e la necessarietà della predisposizione dei piani di razionalizzazione e delle relative relazioni, tenuto conto che la violazione degli obblighi di pubblicità determina specifiche sanzioni. In particolare, si evidenzia che l'articolo 46 del citato D.lgs. 33/2013 dispone che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente – ivi incluso quindi quello di cui trattasi, relativo al piano e alla relazione di razionalizzazione delle partecipate – costituisce *"elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili"*.

In conclusione, per completezza, la Sezione rileva che le disposizioni sopra illustrate trovano applicazione anche nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome, come può dedursi dall'espressione letterale utilizzata dal legislatore nazionale, che ad esse fa esplicito riferimento nell'art. 1, c. 611, della L. n. 190/2014. Al riguardo, la Corte costituzionale ha avuto modo, in più occasioni, di pronunciarsi precisando che nei casi in cui il legislatore statale fa esplicito riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano, si deve ritenere che la disposizione si applichi; in generale, alle Regioni a Statuto speciale (e Province autonome) nonché agli enti per i quali esse dispongono di potestà legislativa (cfr., in tal senso, Corte costituzionale sentenze n. 176/2012, n. 219/2013, n. 88/2014). Inoltre, va rilevato che né la Regione autonoma Trentino Alto Adige, né la Provincia autonoma di Trento hanno adottato proprie norme legislative in attuazione e recepimento delle disposizioni e delle finalità dell'art. 1, c. 611 e c. 612,

della L. n. 190/2014, potendo perciò dedursi la diretta applicabilità di tali norme statali anche in virtù di quanto prescritto dall'art. 105 dello Statuto di autonomia.

D'altro canto, la Provincia autonoma di Trento, Servizio autonomie locali, nell'ambito della funzione di vigilanza e tutela sugli enti locali, con la circolare n. 2 del 28 gennaio 2015 ha evidenziato a tutti i Comuni del Trentino l'obbligo di adozione, ai sensi della più volte richiamata normativa statale, dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, precisando quanto segue:

*"I Sindaci e i Presidenti di Comunità devono a tale fine definire e approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, va trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune/Comunità. Entro il 31 marzo 2016, Sindaci e Presidenti di Comunità, dovranno inoltre predisporre una relazione sui risultati conseguiti, da trasmettere anche questa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale del Comune/Comunità."*

Infine, anche lo stesso Consorzio dei Comuni Trentini, che svolge, tra l'altro, una generale funzione di consulenza ai vari Comuni associati, nella circolare del 18 marzo 2015, oltre a fornire a tutti i Comuni gli schemi di piano operativo di razionalizzazione e di relazione tecnica, ha altresì rilevato come la connessione di detto adempimento agli obblighi di pubblicità, nonché la precisa tempistica scandita dal legislatore nazionale, *"solleciti chiaramente ad assumere con urgenza le dovute misure"*.

#### **RILEVATO CHE**

- decorso il termine di legge del 31 marzo 2015, con nota del Presidente della Sezione del 22 luglio 2015, prot. n. 693, è stata comunicata al Comune di Cembra (TN) la mancata trasmissione del piano di razionalizzazione e dell'allegata relazione tecnica, sollecitandone ulteriormente l'invio, sebbene tardivo, entro il termine del 31 agosto 2015;

- anche tale ultimo termine è inutilmente spirato, senza che il suddetto Ente provvedesse alla trasmissione a questa Sezione di controllo dei documenti prescritti in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie;
- a tutt'oggi non risulta pubblicato sul sito internet del Comune di Cembra il piano di razionalizzazione e l'allegata relazione tecnica;
- dall'esame della banca dati degli organismi partecipati della Corte dei conti risulta che il Comune di Cembra è titolare di partecipazioni in alcune società, oltreché in consorzi ed aziende;

#### **P.Q.M.**

La Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol  
sede di Trento

#### **ACCERTA**


la violazione, da parte del Sindaco del Comune di Cembra, degli obblighi di approvazione, pubblicazione ed invio alla Corte dei conti del piano operativo di razionalizzazione e della relativa relazione tecnica, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **ORDINA**


- al Sindaco del Comune di Cembra di trasmettere a questa Sezione, ove definiti e approvati successivamente al deposito della presente deliberazione, il piano operativo di razionalizzazione e la relativa relazione tecnica;
- che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco ed al Consiglio del Comune di Cembra, nonché alla Procura regionale per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, per le valutazioni di competenza in ordine alla sussistenza di eventuali profili di responsabilità per danno erariale ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 33/2013;
- che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito web dell'Ente.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015.

Il Magistrato relatore  
Massimo AGLIOGCHI



Il Presidente  
Diodoro VALENTE



Depositato in Segreteria il **30 SET. 2015**

Il Dirigente  
Francesco Perlo

